

BStGer RR.2010.105 vom 21. September 2010

Bundesstrafgericht, 2010-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2010.105

FR: TPF RR.2010.105 du 21 septembre 2010

IT: TPF RR.2010.105 del 21 settembre 2010

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Esecuzione semplificata (art. 80c AIMP) con contestuale mantenimento di sequestro: contestabilità e proporzionalità della misura coercitiva.

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

- 4 -

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

E. 1.3

Esigenze di economia processuale possono imporre all'autorità che tratta più richieste individuali di congiungere le stesse oppure, al contrario, di disgiungere una richiesta comune presentata da più persone (consorti) o di disgiungere una richiesta contenente questioni estranee l'una all'altra presentata da un'unica persona; le condizioni d'ammissione della congiunzione o disgiunzione di cause sono fissate dal diritto di procedura (BENOÎT BOVAY, *Procédure administrative*, Berna 2000, p. 173). Benché non sia prevista dalla PA, applicabile alla presente causa in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF, l'istituto della congiunzione delle cause è nondimeno ammesso nella prassi (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.187-190 dell'8 aprile 2008, consid. 1). Nella fattispecie, è giustificato congiungere le cause RR.2010.105 e RR.2010.162, visto che entrambe, pur riferendosi a due momenti procedurali diversi, contengono sostanzialmente le stesse argomentazioni e hanno identica finalità, segnatamente ottenere che il sequestro sia limitato ad un importo di EUR 2'600'000.-.

- 5 -

E. 1.4

Il primo ricorso è stato interposto contro il mancato parziale dissequestro della relazione bancaria n. 3 intestata a A. presso la banca P. Il ricorrente fa coincidere tale evento con la data di chiusura della procedura rogatoria, ossia il momento in cui egli ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione relativa al conto di cui sopra. In realtà, A., prima di contestare il mancato parziale dissequestro del suo conto, avrebbe dovuto censurare la presunta inattività dell'autorità d'esecuzione nel pronunciarsi sul sequestro. Di fatti, come rettamente rileva l'UFG, in questi casi il ricorrente ha diritto ad una decisione formale sul mantenimento del sequestro (v. TPF 2007 124; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.126 del 26 settembre 2007, consid. 2.4; RR.2008.37-43 del 23 giugno 2008, consid. 2.5; RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2.3-2.4). Per emanare tale decisione l'autorità d'esecuzione può domandare ragguagli supplementari all'autorità estera. Soltanto se entro un ragionevole periodo tali informazioni non arrivano, motivo per cui l'autorità d'esecuzione non è in grado di emanare una decisione motivata, la persona toccata è abilitata ad insorgere presso il Tribunale penale federale per diniego di giustizia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.186-189 del 18 maggio 2010, consid. 3). L'erronea indicazione contenuta nella lettera di trasmissione del 28 maggio 2010 all'autorità italiana, secondo cui con la decisione di acconsentire alla trasmissione della documentazione in via agevolata sarebbe iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per contestare il sequestro (v. act. 2, pag. 2), nulla toglie a questa conclusione (v. DTF 129 IV 197 consid. 1.5). Il ricorso del 21 giugno 2010 è dunque inammissibile in questa forma. Per quanto attiene invece al gravame del 2 agosto 2010, esso è indirizzato contro la decisione del 21 luglio 2010, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha sì dissequestrato il conto del ricorrente, ma solo limitatamente all'importo eccedente la somma di EUR 7'500'000.- e non EUR 2'600'000.- come chiesto da A. La legittimazione ricorsuale di quest'ultimo, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 1.5

La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni

incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la decisione di rifiuto di dissequestro del 21 luglio 2010 è una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia,

- 6 -

come postulato dall'autorità opponente, vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.

E. 1.5.1

La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003, consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).

E. 1.5.2

L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del

E. 1.5.3

In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documentazione bancaria concernente il conto litigioso che il sequestro conservativo dei valori ivi depositati. Il ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata della documentazione bancaria, ma si è opposto al sequestro totale dei valori presenti sul conto. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti, la decisione del 21 luglio 2010 del Ministero pubblico deve essere considerata proceduralmente una decisione di chiusura, per cui il gravame, tempestivamente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione

delle decisioni di chiusura, è ricevibile.

2. Il ricorrente si oppone al mantenimento del sequestro di EUR 8'541'871.87. Egli sostiene che l'autorità rogante mai avrebbe precisato né i motivi del sequestro né l'importo frutto dei reati contestati. Analizzando, sulla base della rogatoria, le uniche due possibilità, a suo dire, ritenute plausibili, ossia, da una parte, il risarcimento dell'illecito profitto conseguito e, dall'altra, il provento diretto del reato soggetto a confisca, egli giunge alla conclusione che, nella prima ipotesi, l'importo sequestrabile ammonterebbe a EUR 1'572'039.80; nella seconda ipotesi, si raggiungerebbe invece una somma di EUR 2'598'261.90.

- 8 -

2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

2.2 Come illustrato in precedenza (v. consid. lett. A), A. è indagato in Italia per truffa ed altri reati patrimoniali legati alla sua funzione di promotore finanziario. La rogatoria riporta in maniera dettagliata una moltitudine di operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari effettuate dal predetto con valori patrimoniali di pertinenza dei coniugi F. e G., valori che l'autorità rogante ritiene siano finiti su conti di pertinenza del ricorrente, in particolare sul conto, attualmente oggetto di misura coercitiva, n. 3 presso la banca P. Interpellata dal Ministero pubblico ticinese, l'autorità rogante, con fax del 21 luglio 2010, ha fornito ulteriori precisazioni circa il motivo e l'entità del sequestro ritenuto necessario, affermando che "la quantificazione della somma profitto della truffa contestata a A. (...) risulta da una meticolosa e puntuale ricostruzione dei fatti svolta dalla Guardia di Finanza di Como (...) e che si fonda da un lato sui dati forniti ovviamente dalle persone offese dall'altro dagli accertamenti bancari (tecnici) della Guardia di Finanza che nel ricostruire i flussi finanziari di A. e di F. e G. pervengono alla quantificazione della somma complessiva pari ad Euro 8'541'871.87 somma che potrebbe formare oggetto di confisca qualora il processo si concludesse con una sentenza di condanna" (v. atto 68 pag. 2 MPTI). Essa aggiunge poi che dalla somma summenzionata "deve essere sottratto l'importo della polizza che è stata nel frattempo liquidata dopo il dissequestro della stessa e trasferita sul conto corrente di F. e G. direttamente in Italia pari ad Euro 1'301'331.95 somma dalla quale deve essere espunto l'interesse maturato sulla stessa nel frattempo" (v. ibidem). Confrontata poi con la richiesta di dissequestro perorata dal ricorrente, l'autorità estera dichiara che la ricostruzione difensiva "non risulta supportata da alcun riscontro documentale nuovo e diverso che imponga una valutazione da parte dell'A.G. svizzera diversa da quella che l'aveva determinata a disporre il sequestro su tutta la somma" (v. ibidem). Essa specifica infine che "nella quantificazione del 8 milioni e 541'871.87 di Euro non è di certo ricompresa la somma eventualmente dovuta a titolo risarcitorio. Si precisa ciò perché il difensore di A. si prodiga a lungo nell'atto di ricorso a spiegare come non sarebbe possibile motivare una conservazione del sequestro sull'intero facendo riferimento ad un eventuale somma a titolo di risarcimento del danno che si profilerebbe a carico di A. in ipotesi di condanna a prescindere dal danno economico delle persone offese immediato e diretto al profitto del reato di truffa" (v. ibidem). Si rileva dunque, come rettamente evidenziato dall'autorità d'esecuzione, che l'importo di EUR 8'541'871.87, composto dai versamenti effettuati dalle parti offese, nell'ipotesi accusatoria costituirebbe nella sua integralità pro-

vento diretto di reato, a prescindere quindi dalla somma eventualmente dovuta a titolo risarcitorio. Preso atto della liquidazione della polizza assicurativa di cui sopra a favore dei coniugi F. e G. a parziale indennizzo del danno subito, il Ministero pubblico ticinese ha giustamente dissequestrato parzialmente il conto oggetto della misura coercitiva rogatoriale, mantenendo il blocco per un importo di EUR 7'500'000.-, misura conforme al principio della proporzionalità. Tale importo è poi stato ridotto a EUR 7'240'530.-, visto il desiderio del ricorrente di liquidare l'intero portafoglio titoli, ciò che ha reso superflua la riserva calcolata dall'autorità d'esecuzione per tener conto dei rischi del mercato (v. act. 6.1). Visto quanto precede, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare tutti gli elementi emersi nel corso dell'indagine, compreso il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione, e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati, rispettivamente l'entità precisa delle eventuali somme confiscabili o assegnabili a titolo di risarcimento (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fin tanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanzialmente pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Per cui, anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato nella sua integralità e la relativa censura respinta.

3. In conclusione, il ricorso del 21 giugno 2010 è inammissibile, mentre quello del 2 agosto 2010 deve essere respinto. Le spese seguono la soccombente (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 10'000.-; essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

E. 6

novembre 2008, consid. 2.3). Per questa forma di cooperazione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrono tra il sequestro dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2). Tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla consegna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di concessione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del sequestro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione della documentazione bancaria (v. art. 80e

cpv. 1 AIMP), in quanto una tale decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fattispecie tale consenso figura nel verbale d'interrogatorio del 27 maggio 2010 – non è, salvo errore ai sensi degli articoli 23 e segg. CO, impugnabile (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale federale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005, consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007, consid. 1.3; RR.2007.104 del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale via (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010, consid. 1.4). Al fine di evitare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione impugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.